



Riserva Naturale Orientata
Rupe di Campotrera

**REGOLAMENTO
DELLA RISERVA**

Anno 2024

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Generalità	3
Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento	3
Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici	4
CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE	5
Art. 4 Tutela del patrimonio mineralogico, geologico e geomorfologico	5
Art. 5 Tutela delle risorse idriche	5
Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione	5
Art. 7 Tutela della fauna	6
Art. 8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario	7
CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI	8
Art. 9 Disciplina delle attività selvicolturali	8
Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco	9
Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia	9
Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio	10
Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione	12
CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA	13
Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva	13
Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici	13
Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati	14
Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati	14
Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo	15
Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale	15
CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA	16
Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva	16
Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica	16
CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA	16
Art. 22 Ente di gestione	16
Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità	17
Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione	17
Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi	20
Art. 26 Sorveglianza territoriale	20
Art. 27 Sanzioni amministrative	21

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
Art. 28 Disposizioni finali e transitorie	22
ALLEGATI	23
Allegato 1 – Carta della zonizzazione	24
Allegato 3 – Carta dell’accessibilità e della fruizione	27
Allegato 4 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta	28
Allegato 5 – Modulo per invio di comunicazione	30

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera (di seguito indicata come Riserva), è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1268 del 13 ottobre 1999, in BUR n. 134 del 17 novembre 1999. Successivamente la Regione Emilia-Romagna con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 67 del 6 dicembre 2011 ha modificato il provvedimento istitutivo della Riserva ampliando verso est il perimetro della stessa, includendo interamente il geosito a ridosso di Torre della Guardiola di Rossenella, attestando la Riserva su una superficie complessiva di circa 42 ettari in Comune di Canossa (RE) (di seguito Comune).
2. Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente di gestione). Per l'esercizio di alcune funzioni gestionali, come previsto dall'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) e ss.mm.ii., l'Ente di gestione, attraverso apposita convenzione, può avvalersi del Comune.
3. La Riserva è interamente inclusa nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT4030014 "Rupe di Campotrera, Rossena" (di seguito Sito Rete Natura 2000), istituita inizialmente come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con DM del 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), successivamente convertito in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con DM del 13 marzo 2019 (Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna).
4. La Provincia di Reggio Emilia, in applicazione dell'art. 46 della L.R. 6/2005, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012, ha approvato un primo regolamento della Riserva, al fine di disciplinare le attività consentite e quelle vietate, l'accesso al pubblico, le modalità autorizzative ed attuative per garantire e promuovere, anche in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale. A seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Reggio Emilia delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio provinciale (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 29 maggio 2014), la Provincia di Reggio Emilia, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per adeguarlo ai citati documenti normativi.

Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento costituisce un aggiornamento del precedente documento regolamentare (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni apportate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014) in ragione delle modifiche normative intervenute in materia ambientale e urbanistica, nonché in relazione ai risultati dei più recenti studi e ricerche che hanno variato in quadro conoscitivo.
2. Il Regolamento, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1268 del 13 ottobre 1999 di istituzione della Riserva, persegue le seguenti finalità:
 - a) tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche tra le quali in particolare gli affioramenti mineralogici di datolite;
 - b) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica e ambientale dell'area;

- c) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione e il restauro;
 - d) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici;
 - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
 - f) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;
 - g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi;
 - h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali da non arrecare danno all'ambiente naturale e ai suoi beni, allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali e i principi della loro conservazione.
3. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 6/2005, il Regolamento, sulla base di una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, disciplina l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
 4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva. In altri casi le norme sono articolate in riferimento alle zone previste nell'atto istitutivo (Allegato 1) e cioè:
 - a) zona 1 – zona corrispondente alle aree centrali della Riserva dove sono presenti gli affioramenti mineralogici di datolite e i querceti a maggiore grado di xericità;
 - b) zona 2 – zona comprendente la residua superficie della Riserva.
 5. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito del cambiamento del quadro normativo di riferimento o di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.

Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti nonché le loro varianti di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione.
2. Le analisi territoriali, riconducibili al territorio della Riserva, contenute nei Piani, Programmi e Regolamenti regionali, provinciali e comunali costituiscono un riferimento per la definizione e l'aggiornamento dei contenuti del Regolamento della Riserva.
3. Sono fatte salve le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.

CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 4 Tutela del patrimonio mineralogico, geologico e geomorfologico

1. Costituiscono emergenze mineralogiche, geologiche e geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità mineralogica, geologica e morfologica che rappresentano la storia geologica del medio Appennino reggiano.
2. Sono vietate la raccolta e l'asportazione di materiale mineralogico e litologico sia affiorante che sotterraneo, fatti salvi i prelievi effettuati sulla base di specifici progetti a carattere scientifico da sottoporre preventivamente ad autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. È fatto divieto di alterare nella loro naturale morfologia i calanchi, le pareti rocciose e gli affioramenti rocciosi in genere. Le pratiche agronomiche ed agricole devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata. Sono fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di crollo di comprovata pericolosità e gli interventi di manutenzione della rete infrastrutturale previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
4. Solo previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione è consentito l'accesso alle pareti rocciose, alle grotte e agli inghiottitoi.
5. La ricerca e l'esplorazione di nuove cavità, nonché le eventuali azioni di disostruzione degli accessi, sono consentite esclusivamente sulla base di specifici progetti a carattere scientifico da sottoporre preventivamente ad autorizzazione dell'Ente di gestione.
6. Gli accumuli di detrito di frana o di crollo non devono subire alterazioni se non connesse ad interventi legati alla sicurezza, a progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico o di riqualificazione ambientale autorizzati o promossi dall'Ente di gestione.

Art. 5 Tutela delle risorse idriche

1. L'alveo del Fosso della Fornace e del reticolo idrografico minore, inclusi gli ambiti ripari dei bacini naturali, sono lasciati alla libera evoluzione. Sono fatti salvi per motivi di sicurezza idraulica gli interventi di pulizia del letto fluviale, purché effettuati senza compromettere l'ambiente fluviale, soprattutto nel caso in cui siano presenti specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico di cui agli art. 6 e 7 del presente Regolamento. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica e/o idrogeologica, da predisporre da parte dei soggetti competenti, con dispositivi idonei a garantire la funzionalità ecologica del corpo idrico. Tali interventi dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di personale dell'Ente di gestione o da esso incaricato.
2. Al fine di salvaguardare e migliorare il grado di naturalità dei corpi idrici possono essere previsti dall'Ente di gestione specifici interventi di conservazione e ripristino della vegetazione ripariale o della funzionalità ecologia.
3. Ai fini della tutela della qualità delle acque, in conformità alla legislazione vigente, nei corpi idrici è vietata l'immissione di reflui non depurati e il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale.
4. Nella Riserva sono vietate le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee.

Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea ed in particolare delle specie vegetali di interesse conservazionistico (Allegato 2) e delle fitocenosi che le ospitano.

2. È vietata la raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea e di loro parti; ai soli fini di studio e ricerca scientifica, compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica, l'Ente di gestione può autorizzarne la raccolta. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze degli edifici ad uso abitativo o produttivo, nonché agli interventi e attività autorizzati dall'Ente di gestione.
3. Non è consentita l'introduzione di specie floristiche estranee alla flora autoctona, sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte, al fine di non modificare i cicli biologici naturali, di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e di evitare la trasmissione di patologie. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
4. È consentito, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, asportare specie vegetali non autoctone, in particolare specie avventizie e potenzialmente invasive, al fine di controllarne la loro possibile espansione e per esigenze di riqualificazione ambientale.
5. I prati polifiti permanenti presenti nel territorio della Riserva concorrono alla diversificazione biologica e del paesaggio e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche. L'Ente di gestione ne promuove la gestione al fine di conservare la biodiversità ed impedire la ricolonizzazione da parte di specie arbustive.
6. L'Ente di gestione aggiorna l'elenco della flora spontanea di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio.
7. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalla presenza di stazioni floristiche di interesse conservazionistico.

Art. 7 Tutela della fauna

1. All'interno della Riserva sono vietate le catture di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Eventuali immissioni di specie di fauna selvatica autoctona, sia a fini di ripopolamento che di reintroduzione, sono ammesse, in conformità alla legislazione vigente, solo se supportate da uno specifico progetto di introduzione autorizzato dall'Ente di gestione.
2. È vietato l'esercizio dell'attività venatoria, nonché danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previa autorizzazione dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o di soppressione in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45, comma 4, della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali da minimizzare l'impatto sulle altre specie faunistiche.
3. L'Ente di gestione può autorizzare le attività di censimento della fauna da appostamento fisso o con metodi basati sulla misurazione delle distanze (Distance sampling), indici chilometrici di abbondanza (IKa), conteggio notturno con faro (spot-light count), conteggio dei gruppi di pellet (pellet count) e trappolaggio fotografico.
4. I piani di limitazione numerica della fauna selvatica sono realizzati secondo i criteri e le modalità previste nel Piano faunistico-venatorio regionale e successivi documenti attuativi (Regolamenti, Protocolli, ecc.).
5. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11, comma 4, della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. è sempre vietata l'introduzione di specie di fauna alloctone.
6. È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.

7. È vietato introdurre all'interno della Riserva cani anche se condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva o nelle immediate vicinanze devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.
8. È vietato introdurre gatti all'interno della Riserva. Gli esemplari di proprietà dei residenti nel territorio della Riserva o nelle immediate vicinanze devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse. È inoltre vietato autorizzare la gestione di colonie feline all'interno della Riserva. In caso di insediamento naturale di una colonia felina all'interno della Riserva, la stessa andrà spostata all'esterno a carico dell'ente competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
9. Ai fini della salvaguardia delle specie nidificanti ed in particolare di quelle inserite nell'allegato I alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE ed eventuali altre specie di interesse conservazionistico, l'Ente di gestione può vietare in taluni periodi dell'anno:
 - a) l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - b) l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla presenza occasionale di specie di interesse conservazionistico in periodi di passo;
 - c) lo sfalcio della vegetazione elofitica sia nelle adiacenze delle acque lentiche sia lotiche presenti nella Riserva;
 - d) il taglio della vegetazione arbustiva;
 - e) lo sfalcio dei prati.
10. Il taglio di porzioni di bosco o singole piante è subordinato alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai chirotteri, rapaci o specie saproxiliche di interesse comunitario. In caso ne venga constatata la presenza, le operazioni sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione.
11. A tutela degli insetti xilofagi e saproxilici è vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi e nelle aree agricole o tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di salici, pioppi o aceri, sia vive che morte. Sono fatti salvi gli abbattimenti, autorizzati dall'Ente di gestione, di esemplari che rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità.
12. È vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi, nonché uova, nidiate o cucciolate di specie selvatiche autoctone. Sono fatti salvi gli interventi necessari sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
13. Durante il periodo di massima riproduzione faunistica (dal 15 marzo al 15 luglio) è inoltre vietato effettuare interventi che possano costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo, salvo previa autorizzazione dell'Ente di gestione. Sono fatti salvi interventi di somma urgenza finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica o privata incolumità.
14. È vietata l'eliminazione o la trasformazione degli invasi che presentano caratteristiche idonee alla riproduzione degli anfibi.
15. È vietata la pesca in qualsiasi forma, fatte salve le catture e i prelievi a scopo di studio e ricerca autorizzate dall'Ente di gestione.

Art.8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del Sito Rete Natura 2000 e dei loro relativi fattori di minaccia.

2. L'Ente di gestione promuove e attua il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
3. È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati dal codice 6510 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", in seminativi o altre colture, nonché praticare tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
4. Al fine di favorire la rinnovazione dei querceti xerofili a roverella, come identificati dal codice 91AA nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", fatti salvi gli obblighi di sgombero previsti dal Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018), nelle tagliate i residui di lavorazione devono essere lasciati in spazi liberi dal novellame e in cumuli di modesta entità per non arrecare danni alla rinnovazione e al sottobosco.
5. Ai fini della tutela dell'istrice (*Hystrix cristata*) e di eventuali siti di riproduzione del lupo (*Canis lupus*) gli interventi di cattura a scopo scientifico o controllo numerico della volpe (*Vulpes vulpes*) non possono essere autorizzati nelle tane costituite da cavità naturali sotterranee.
6. Ai fini della tutela della nottola minore (*Nyctalus leisleri*) è vietato il taglio degli alberi isolati o in formazioni vegetali lineari, compresi quelli secchi o morienti. Sono fatti salvi i tagli eseguibili per ragioni fitosanitarie o di pubblica incolumità o i tagli che interessano specie vegetali non autoctone.
7. È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi edilizi che possano compromettere il mantenimento di cavità di rifugio per i Chiroteri.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 9 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Tutte le attività selvicolturali all'interno della Riserva sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
2. All'interno della Riserva è consentito esclusivamente l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui o l'utilizzazione delle fustaie, incluse quelle transitorie derivanti da interventi di avviamento all'alto fusto, mediante diradamenti o tagli intercalari. Possono essere autorizzati puntualmente tagli di sicurezza per la pubblica incolumità, interventi a scopo naturalistico o fitosanitario e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi.
3. L'Ente di gestione potrà prevedere in aree ristrette forme e tecniche selvicolturali diverse dall'alto fusto in seguito all'accertata presenza di specie tutelate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
4. Sono vietate le attività selvicolturali che interessano una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 1 ettaro; la contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a 100 m;
5. Le attività selvicolturali ammesse, oltre a rispettare il Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018) e le Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. del DM del 17.10.07, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) i lavori selvicolturali devono essere svolti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° marzo;

- b) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilascio di un numero adeguato di alberi da destinarsi all'invecchiamento indefinito al fine di conservare la biodiversità ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57); in particolare, a tutela degli esemplari della specie di interesse comunitario *Osmoderma eremita*, è vietato il taglio di esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm a 1,30 m da terra;
- c) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilasciare parte degli esemplari morti in piedi scelti fra quelli più ricchi di cavità e di maggiore diametro;
- d) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto divieto di tagliare o danneggiare le specie secondarie in via di rarefazione come sorbi, viburni, cornioli, tigli, frassini, maggiociondoli, perastri, ecc.;
- e) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di tagliare prioritariamente le specie alloctone (robinia, ailanto, ecc.) e rimuovere dagli esemplari rilasciati le eventuali specie rampicanti (edera e vitalba) nel caso colonizzino le branche principali della chioma;
- f) negli interventi selvicolturali è vietato l'uso di mezzi che comportino lo strappo o il danneggiamento dei tessuti legnosi che possano causare danni di tipo fitosanitario alle piante che permangono a costituire il soprassuolo boschivo;
- g) le fasce ecotonali e le radure devono essere gestite in modo tale da favorire la permanenza in loco dei relativi ambienti preesistenti (bosco, ecotoni, radure, ecc.);
- h) la cantierizzazione deve essere contenuta al massimo sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche nell'area. Occorre prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie floristiche autoctone;
- i) non è consentita l'apertura, anche temporanea, di nuove piste per l'esbosco;
- j) la ramaglia derivante dai tagli, quando non siano presenti controindicazioni di tipo fitosanitario quali, ad esempio diffusione di parassiti tipo il cancro corticale, deve essere accatastata in cumuli di altezza massima pari ad 1 metro, quale cautela contro gli incendi boschivi e per creare anfratti all'interno che consentano l'insediamento di flora e fauna saprofitica;
- k) le fasce ai bordi della viabilità permanente costituita da strade, piste, mulattiere e sentieri, per una profondità di 15 metri all'interno dei soprassuoli forestali, devono essere tenute sgombrere dal materiale di risulta.

Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

1. Nell'intero territorio della Riserva, la raccolta dei prodotti del sottobosco, siano essi piccoli frutti o funghi epigei o ipogei, è vietata, fatti salvi gli interventi connessi alle attività di studio e ricerca autorizzati dall'Ente di gestione.

Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia

1. Nell'intero territorio della Riserva, in conformità alle disposizioni dell'atto istitutivo, è vietata la messa a coltura di terreni che non siano già utilizzati a fini agricoli.
2. All'interno della Riserva è consentita l'utilizzazione a foraggera delle praterie esistenti, la cui conduzione deve essere attuata senza effettuare arature o altri movimenti terra anche se superficiali.
3. Al fine di favorire la gestione delle aree già destinate a colture agricole, come previsto dall'art. 50 del Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018), è consentito il taglio degli arbusteti ove

connesso a progetti di diversificazione degli habitat, onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura e il recupero di habitat di interesse comunitario, in accordo al recupero dell'attività agricola.

4. All'interno della Riserva sono vietate le seguenti attività:
 - a) l'eliminazione delle siepi, dei filari alberati e degli esemplari arborei isolati;
 - b) la pratica dell'incendio delle stoppie e dei canneti;
 - c) la costruzione di lagoni di accumulo liquami;
 - d) lo spandimento agronomico dei liquami così come definiti dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue);
 - e) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
 - f) l'accumulo di letami per un periodo superiore a 2 mesi e ad una distanza inferiore a 20 metri dalle strade, a 50 metri dai corsi d'acqua e dai laghi, a 200 metri dalle sorgenti e 5 metri dalle scoline, nonché in cumuli con conformazione geometrica non idonea ad impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017);
 - g) lo spandimento di ogni sostanza tossica o inquinante, di fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e fanghi biologici.
5. All'interno della zona 1 sono vietate le attività di pascolo brado o semibrado con o senza l'ausilio di cani da pastore.
6. All'interno della zona 2 sono consentite le attività di pascolo brado o semibrado con o senza l'ausilio di cani da pastore, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che ne precisa le condizioni e le tempistiche.

Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio

1. All'interno della Riserva trovano applicazione le norme che attengono all'attività edilizia contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Nel territorio della Riserva il Piano Urbanistico Generale non può prevedere aree di territorio urbanizzato come definito dall'art. 32 della L.R. 24/2017 o nuove urbanizzazioni come previste dall'art. 35 della L.R. 24/2017. Le attività urbanistiche ed edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
3. Nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, della L.R. 6/2005 e dell'atto istitutivo, ad esclusione delle aree incluse nella zona 1, sono consentiti il recupero e la ristrutturazione di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando connessi alle residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva e volti a perseguire obiettivi gestionali dell'Area protetta;
 - b) quando connessi alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente ed esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione;

- c) quando connessi alle attività agricole esistenti purché svolte con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
 - d) quando connessi all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole esistenti quali: agriturismo, bed and breakfast, prima lavorazione, conservazione e vendita prodotti tipici (con tipologia esercizi di vicinato), attività ricreative ecocompatibili, ecc. L'agriturismo, come attività complementare alla conduzione del fondo agricolo, è consentito solo per le aziende agricole in attività al momento della richiesta dell'intervento;
 - e) quando connessi all'esercizio di funzioni ricettive non collegate all'attività agricola quali ristorazione, bed and breakfast, piccoli ostelli qualora già esistenti alla data del 17/02/2005, data di emanazione della L.R. 6/2005;
 - f) per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, turistici, culturali e scientifici. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in zona 2 e se attuati direttamente dall'Ente di gestione o dal Comune per finalità istitutive della Riserva.
5. All'interno della zona 1 sono vietati tutti gli interventi edilizi e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio.
6. All'interno della zona 2, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali
 - c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - e) ristrutturazione edilizia come definito alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - f) recupero e risanamento delle aree libere come definito alla lett. l) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
 - g) realizzazione a fini didattici, sociali, ricreativi, turistici, culturali e scientifici di opere di arredo costituite da strutture leggere amovibili, quali bacheche, panchine, staccionate, capanne per l'osservazione della fauna, tettoie per le scolaresche, ecc.;
 - h) realizzazione di piccole recinzioni per il contenimento degli animali domestici o del bestiame da installarsi esclusivamente nelle pertinenze degli edifici o centri aziendali.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad ogni progetto edilizio si dovrà allegare un progetto di inserimento ambientale e paesaggistico, redatto da un tecnico abilitato. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare al massimo le modificazioni morfologiche ed ambientali del territorio.
8. Gli interventi edilizi, oltre a quanto previsto in territorio rurale dagli strumenti urbanistici comunali, devono in ogni caso essere realizzati:
- a) mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più corpi edilizi, l'unitarietà degli spazi esterni;
 - b) garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
 - c) adeguando il sistema di depurazione delle acque reflue alla normativa vigente in materia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale;

- d) valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di Chiroteri. Nel caso di edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. c), d), f) ed i) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. sono subordinati alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chiroteri. Tale verifica, effettuata da un tecnico qualificato, deve essere documentata in sede di richiesta autorizzativa. Nel caso ne venga constatata la presenza le operazioni di cantiere sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute e sono realizzati eventuali interventi compensativi secondo le prescrizioni degli esperti consultati sull'argomento.
 - e) evitando l'installazione di dissuasori di qualsiasi forma e natura (es. reti, cavi elettrificati, dissuasori ad aghi, ecc.) che occludano eventuali nicchie su pareti o qualunque altro potenziale sito di nidificazione o di appoggio dell'avifauna;
 - f) prevedendo l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili e secondo i principi della bio-architettura;
 - g) valutando, soprattutto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'opportunità di un mascheramento con quinte arboreo-arbustive, realizzate con specie autoctone, finalizzato a mitigare gli eventuali impatti visivi degli edifici.
9. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere.
 10. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di smaltimento e recupero di rifiuti.
 11. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali.
 12. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi e quelli connessi agli interventi di gestione ambientale attuati da parte dell'Ente di gestione o dal Comune o diretti a prevenire, limitare o ripristinare danni dovuti ai movimenti franosi. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo, ove possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione

1. All'interno della Riserva non è consentita la nuova realizzazione di infrastrutture e attrezzature in rete.
2. Per la viabilità esistente, sia pubblica che privata, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento e adeguamento strutturale (costruzione di ponticelli, fossette, piccole rettifiche di tracciato, ecc.) da effettuarsi attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
3. È vietata l'impermeabilizzazione di strade, di parcheggi, di aie e di cortili sterrati che risultino a fondo permeabile all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento la manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua. Il taglio di alberi e arbusti sulle scarpate stradali è vietato durante il periodo di nidificazione (15 marzo - 15 luglio). Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, gli sfalci delle banchine e delle scarpate erbose possono essere effettuati in ogni stagione. Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.
5. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture devono essere progettati ed eseguiti avendo particolare attenzione a ridurre i possibili impatti sui sistemi naturali. Tali accorgimenti devono essere esplicitati nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA

Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 3) è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
 - a) Viabilità e percorsi;
 - b) Aree di sosta;
 - c) Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale.
2. Gli interventi di manutenzione e adeguamento di detti spazi e attrezzature devono garantire e incrementare la funzionalità, l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. Il perimetro esterno della Riserva è segnalato sul territorio da apposite tabelle. L'accesso e la fruizione della Riserva sono garantiti dal sistema di ingressi e percorsi individuati nell'Allegato 3 "Carta dell'accessibilità e della fruizione".
2. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, culturali, turistici e scientifici, ad esclusione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento.
3. Tutte le attività di fruizione devono essere svolte esclusivamente lungo i tracciati individuati nell'Allegato 3 del presente Regolamento e nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e delle modalità di cui al presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale, all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva e alle attività agricole in essere. L'Ente di gestione, per tutelare la flora, la fauna e gli habitat di interesse conservazionistico, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.
4. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
 - a) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e per interventi di controllo della fauna selvatica;
 - b) il campeggio e l'accensione di fuochi;
 - c) l'uso di fonti luminose, tali da recare disturbo alla fauna o non conformi a quanto disposto per le "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, in attuazione della L.R. del 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico);
 - d) l'uso di sorgenti sonore fisse o mobili, quali apparecchi radio televisivi, diffusori sonori e simili al di fuori delle abitazioni a valori di emissione superiori ai 45 dB(A) nelle ore diurne e ai 35 dB(A) in quelle notturne, come fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) per le zone del territorio classificate come "Aree particolarmente protette";
 - e) il sorvolo a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) di aereomobili, inclusi quelli utilizzati per il volo da diporto o sportivo, come definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e ss.mm.ii, e quelli a pilotaggio remoto, fatto

salvo quanto autorizzato dall'Ente di gestione e comunque l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili;

- f) l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
 - g) l'introduzione di cani, anche se al guinzaglio, e gatti.
5. È vietato il parcheggio dei veicoli fuori dalle aree debitamente segnalate (Allegato 3).
 6. Soste e pic-nic sono consentiti solo sul fondo stesso dei percorsi o in piazzole appositamente segnalate (Allegato 3) e comunque senza arrecare danno all'ambiente naturale e senza provocare disturbo alla fauna.
 7. All'interno della Riserva è vietato l'esercizio di attività potenzialmente incidenti sugli habitat maggiormente sensibili o sull'equilibrio naturale della zona, in particolare l'arrampicata sportiva, la speleologia, i giochi di guerra simulata e le attività che prevedano l'uso di mezzi meccanici fuori strada (moto da cross, quad, jeep, ecc.).
 8. L'Ente di gestione e il Comune non sono responsabili di eventuali danni a persone o cose occorsi durante la permanenza nel territorio della Riserva o nelle aree di sosta limitrofe o comunque funzionali alla Riserva stessa.

Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati

1. All'interno della Riserva è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati di qualsiasi tipo e cilindrata, fatto salvo il transito per il raggiungimento delle abitazioni o attività produttive, per l'attività di vigilanza, per gli interventi di soccorso, per le esigenze di servizio dell'Ente di gestione, per la realizzazione di studi, ricerche o interventi autorizzati dall'Ente di gestione, nonché per i mezzi utilizzati nelle ordinarie attività agricole da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari o lavoratori.
2. L'accesso è consentito, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità.
3. Per la sosta dei veicoli dei visitatori è disponibile, in prossimità dell'ingresso principale della Riserva (lato nord), un parcheggio appositamente segnalato.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

1. All'interno della Riserva è vietato il transito con cavalli e biciclette.
2. Nel territorio della Riserva è vietato il transito pedonale al di fuori delle strade carrabili, dei percorsi escursionistici e delle aree appositamente segnalate (Allegato 3). Non sono soggetti a questo divieto il personale a servizio dell'Ente di gestione, del Comune e quello addetto alla vigilanza, nonché i proprietari o conduttori dei fondi per l'esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione può autorizzare il transito al di fuori dei percorsi per le attività legate alla ricerca, allo studio e all'educazione ambientale.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente di gestione, deve conformarsi alle specifiche tecniche riportate nel "Regolamento di immagine coordinata per la progettazione ed esecuzione di elementi segnaletici nelle aree protette dell'Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale" adottato dall'Ente di gestione con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 20/12/2019.
2. All'interno della Riserva e in particolare ai margini della rete stradale e nelle aree di sosta è vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione o da esso autorizzati.
3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva devono essere comunicate all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva e dell'Ente di gestione.

Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale

1. Le attività di ricerca e studio sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni minerali, rocciosi o vegetali, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione della modalità e localizzazione del prelievo. L'Ente di gestione in fase di autorizzazione indica il numero massimo di campioni che potranno essere asportati.
3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura e prelievo di animali, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione in fase di autorizzazione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
5. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti alle indagini compiute all'interno della Riserva dovrà essere inviata all'Ente di gestione e al Comune. Nelle relazioni e nelle eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche svolte dovrà essere riportata l'indicazione "Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera (Reggio Emilia)".

CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA

Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui al Capo IV del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in specifiche misure ed interventi:
 - a) recupero delle zone umide non più utilizzate a fini agricoli in funzione della tutela della biodiversità;
 - b) gestione conservativa dei prati stabili polifiti da foraggio;
 - c) gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.

Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art. 20 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono quelle incluse in zona 1 e altre aree di interesse naturalistico identificate sulla base di studi e indagini specifiche, nonché le aree su cui insistono strutture e infrastrutture per la fruizione e gestione della Riserva (aree di sosta, sentieri, ecc.).
2. Al fine di incrementare le conoscenze naturalistiche e potenziare l'offerta didattica e turistica i beni prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono reperti mineralogici di particolare rilevanza provenienti dal territorio della Riserva, nonché documentazione fotografica e cartacea, di varia natura e periodo, a testimonianza delle lavorazioni e trasformazioni avvenute nel territorio della Riserva negli ultimi decenni.

CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 22 Ente di gestione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento;
 - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo e dal Regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi del Comune e delle altre forme associative di cui alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure

per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e ss.mm.ii.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 6/2005, i Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo della Riserva e del Regolamento.
2. Il parere di conformità è richiesto all'Ente di gestione dal Comune o dagli altri Enti cui competano i Piani, Regolamenti e programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale periodo, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Il parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano e definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, di cui all'art.24 del presente Regolamento.

Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art 49, comma 1, della L.R. 6/2005 e secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8 febbraio 2010, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento.
2. Sono soggetti al nulla-osta tutti gli interventi, impianti, opere e attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente Regolamento, di cui ai successivi commi 5 e 6, o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.
3. L'istanza di nulla-osta, completa degli elaborati tecnico-progettuali e della documentazione a corredo, come previsti dalla D.G.R. 343/2010, deve essere inviata dall'interessato all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 4).
4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
5. Non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa (nulla-osta o comunicazione) gli interventi, impianti, opere e attività qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
 - a) interventi a cura dell'Ente di gestione, ovvero dell'Ente da questi delegato, per l'attuazione delle finalità contenute nell'atto istitutivo della Riserva e nelle leggi inerenti alle Aree protette, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dall'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, dall'art. 3 della L.R. 24/2011 e dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2015, n 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

- b) interventi a cura dell'Ente di gestione previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di gestione del Sito Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di gestione;
 - c) interventi definiti all'interno di Piani o Programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005;
 - d) attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola attuati nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o il danneggiamento di elementi naturali e seminaturali (sorgenti, zone umide naturali e artificiali, fossi, siepi, esemplari arborei di pregio, filari alberati, piantate, arbusteti, boschetti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati stabili, pascoli e muretti a secco) e l'allestimento di serre mobili stagionali di piccole dimensioni destinate all'uso domestico, purché sprovviste di strutture in muratura;
 - e) interventi di taglio, potatura, spalcatura della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini e nelle aree cortilive di pertinenza degli edifici, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;
 - f) manutenzione ordinaria di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali: segnaletica verticale e orizzontale dei tracciati escursionistici, punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;
 - g) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che non prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti superiore a 50 unità.
6. Sono soggetti alla sola procedura di comunicazione, alle condizioni e con le modalità indicate ai commi seguenti, gli interventi, impianti, opere e attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
- a) interventi edilizi riguardanti opere interne, progetti volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
 - b) interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza

- di Chiroterri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
- c) messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), integrati o posti in aderenza alle coperture degli edifici esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;
 - d) messa in opera e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni permeabili, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici;
 - e) interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (incluse le strade vicinali e interpoderali), compresa la manutenzione della pavimentazione e delle eventuali opere di sostegno, la realizzazione e manutenzione della segnaletica, barriere protettive e staccionate, la realizzazione e manutenzione di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica (tombini, taglia-acqua, cunette, ecc.), nonché gli interventi di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente, purché effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;
 - f) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi escursionistici (Allegato 3) e della relativa segnaletica, nonché di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali punti di sosta (tavoli, panchine, cestini porta rifiuti, portabiciclette, bacheche, ecc.), staccionate, passerelle e ponticelli;
 - g) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche e altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc. oltre alla potatura e il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente. Gli interventi sulla vegetazione di cui al presente punto devono essere praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;
 - h) interventi di potatura e spalcatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio. La comunicazione non è dovuta per le normali pratiche agrosilvopastorali;
 - i) interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e ss.mm.ii.;
 - j) interventi aventi carattere di urgenza necessari a rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Nella fattispecie gli interventi strettamente necessari a rimuovere

la situazione di pericolo possono essere realizzati dal momento della presentazione della comunicazione;

- k) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti compreso tra 50 e 100 unità.
7. La presentazione della comunicazione, corredata dalla asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica elencata nel comma precedente e dalla relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera o attività, è inviata da parte dell'interessato, tramite posta elettronica certificata, all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 5).
 8. Per gli interventi, impianti, opere o attività soggetti alla procedura di comunicazione l'Ente di gestione, entro trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione, controlla la completezza della stessa, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.
 9. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti nel presente articolo.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Tali indennizzi sono corrisposti in base ai criteri ed ai parametri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 12 marzo 2018, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 15 aprile 2019 e aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 23 novembre 2020.
5. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

Art. 26 Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005 la sorveglianza del territorio della Riserva è compito dell'Ente di gestione.
2. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante proprio personale avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della L.R. 4

dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

3. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui ai precedenti commi nei limiti del territorio della Riserva e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
4. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

Art. 27 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., a chiunque violi le norme dell'atto istitutivo della Riserva, del presente Regolamento e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta (Allegato 2);
 - b) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'asportazione di ogni campione di fossili, minerali e concrezioni;
 - c) da Euro 250,00 ad Euro 2500,00 per l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone all'interno della zona 1 o in aree di elevato interesse naturalistico;
 - d) da Euro 250,00 ad Euro 2500,00 per la conversione o il danneggiamento dei prati stabili polifiti da foraggio;
 - e) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
 - f) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
 - g) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
 - h) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
 - i) da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione che li destina a favore della gestione della Riserva.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Per le violazioni in materia di prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2/1977 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
9. Per le violazioni in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni di cui all'art.1 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);
 - b) da Euro 15,00 a Euro 150,00 per le violazioni di cui all'art.2 della L. 950/1967;
 - c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per le violazioni di cui all'art.3 della L. 950/1967.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del punto 4 , lettere da a) a e), e del punto 5 del provvedimento istitutivo sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATI

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico


Specie	Convenzione CITES	Convenzione Berna	Direttiva Habitat 92/43/CEE	Reg. (CE) 338/97	L.R. 2/77	Lista rossa nazionale	Lista rossa regionale
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	-	-	-	-	-	-	NT
<i>Allium schoenoprasum</i>							
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	App. II	-	All. II All. IV	All. B	x	-	LC
<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) Greuter	App. II	-	-	All. B	x	-	LC
<i>Campanula medium</i> L.	-	-	-	-	x	-	-
<i>Camphorosma monspeliaca</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Crocus biflorus</i> Mill.	-	-	-	-	x	-	DD
<i>Dianthus balbisii</i> Ser. subsp. <i>balbisii</i>	-	-	-	-	x	-	-
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	-	-	-	-	x	-	-
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	-	-	-	-	x	-	-
<i>Dictamnus albus</i> L.	-	-	-	-	x	-	LC
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	-	-	-	-	x	-	-
<i>Festuca inops</i> De Not.	-	-	-	-	-	-	LC
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	App. II	-	All. II All. IV	All. B	x	-	DD
<i>Lilium bulbiferum</i> L. subsp. <i>croceum</i> (Chaix) Jan	-	-	-	-	x	-	NT
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Ononis masquillierii</i> Bertol.	-	-	-	-	-	-	LC
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti	App. II	-	-	All. B	x	-	DD
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench subsp. <i>fuciflora</i>	App. II	-	-	All. B	x	-	LC
<i>Ophrys fusca</i> Link subsp. <i>fusca</i>	App. II	-	-	All. B	x	-	LC
<i>Ophrys insectifera</i> L.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphogodes</i>	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Orchis coriophora</i> L.	App. II	-	-	All. B	x	-	LC
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Orchis morio</i> L.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Orchis provincialis</i> Balb. Ex Lam. & DC.	App. II	All. I	-	All. B	x	-	-
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Orchis simia</i> Lam.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Pinus sylvestris</i> L.	-	-	-	-	-	-	LC
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	-	-	All. V	-	-	-	NT
<i>Sempervivum tectorum</i>	-	-	-	-	x	-	-

Serapis vomeracea (Burm. f.) Briq.	App. II	-	-	All. B	x	-	LC
Stipa etrusca Moraldo	-	-	-	-	-	-	NT
Taxus baccata L.	-	-	-	-	x	-	LC
Typha angustifolia L.	-	-	-	-	-	-	NT

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO RINVENUTE NEL TERRITORIO DELLA RISERVA. LEGENDA: APP.= APPENDICE; ALL.= ALLEGATO; X= PRESENTE IN ELENCO; VU= VULNERABILE; NT= QUASI MINACCIATA; LC= MINOR PREOCCUPAZIONE; DD= CARENTE DI DATI.

GLI ELENCHI DI LISTA ROSSA FANNO RIFERIMENTO ALLE PUBBLICAZIONI “LISTA ROSSA DELLA FLORA ITALIANA” - COMITATO ITALIANO IUCN, 2013; “ELENCO DELLE SPECIE FLORISTICHE RARE E MINACCIATE IN EMILIA-ROMAGNA” – REGIONE EMILIA ROMAGNA, 2017.

Allegato 3 – Carta dell’accessibilità e della fruizione



Scala 1:5.000

P Parceggio

— Percorso escursionistico e/o tematico*

▭ Perimetro Riserva Rupe di Campotrera

*Elenco percorsi: Sentiero CAI 662; Sentiero CAI 662a; Sentiero CAI 662b; Sentiero CAI 662c; SG-Sentiero geologico del Rio della Fornace; SS-Sentiero sommitale; SP-Sentiero perimetrale; ST-Sentiero Torre di Rossenella.

<h2 style="margin: 0;">MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA</h2>		P.1
<i>Protocollo (riservato all'ufficio)</i>	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale Viale Martiri della Libertà, 34 - 41124 Modena (MO) PEC protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ _____		
TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO Il sottoscritto _____ ragione sociale _____ residente in Via _____ n° _____ comune _____ Prov. _____ C.F. _____ P.IVA _____ titolarità _____		
LOCALIZZAZIONE: immobile/terreno situato nel comune di Canossa in via _____ n° _____ all'interno della Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera , dati catastali (Fogli e Mappali): _____ Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 49 della LR 6/2005, per il progetto presentato in allegato. A tal fine, l'istanza si compone dei seguenti documenti: ELABORATI PROGETTUALI (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 1 – DGR 343/2010) _____ _____		
DOCUMENTAZIONE A CORREDO (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 2 - DGR 343/2010) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> relazione paesaggistica¹ in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al DLgs 42/2004 art. 146<input type="checkbox"/> Format proponente² in caso di intervento soggetto alla procedura semplificata di Screening di incidenza oppure Format proponente e Studio di incidenza³ in caso di intervento soggetto alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata, di cui alla DGR 1174/2023.		
Luogo e data _____		Firma _____

¹ Le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica, quale documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004, sono definiti nell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

² I criteri di redazione e i contenuti del Format proponente sono definiti nella DGR 1174/2023.

³ I criteri di redazione e i contenuti dello Studio di incidenza sono definiti nella DGR 1174/2023.

parte da compilare dall'EdG

data di ricevimento dell'istanza: _____

istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale: SI NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: _____

pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi:

documentazione dell'istanza completa: SI NO

data di comunicazione all'istanza di documentazione incompleta: _____

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza: _____

archiviazione dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta: SI

termine per il rilascio del nulla-osta (60 gg dal ricevimento della documentazione completa):

proroga dei termini (motivi): SI NO

nuovo termine per il rilascio del nulla-osta: _____

sintesi dell'istruttoria dell'EdG

progetto soggetto a procedura di comunicazione: SI NO

provvedimento conclusivo del procedimento:

- rilascio del nulla-osta**
- con prescrizioni**
- rilascio del nulla-osta per decorrenza dei termini**
- diniego del nulla-osta / motivazioni:**

prescrizioni:

motivi ostativi e relativa comunicazione: SI NO

osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente: SI NO

data di espressione del provvedimento: _____

firma istruttore: _____

MODULO PER INVIO DI COMUNICAZIONE

progetto per il quale è prevista la sola procedura di comunicazione

Protocollo (riservato all'ufficio)

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41124 Modena (MO)
PEC protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ

TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO

Il sottoscritto _____
residente in Via _____ n° _____ località _____
comune _____ Prov. _____ tel. _____
C.F. _____ titolarità _____

LOCALIZZAZIONE:

immobile/terreno situato nel comune di Canossa in via _____ n° _____
all'interno della **Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera** - Zona: 1 2
Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Con il presente modulo, il sottoscritto **invia comunicazione** per il progetto presentato in allegato.

Il sottoscritto assevera altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dal Regolamento dell'area protetta per la quale è prevista la sola procedura di comunicazione.

Si allega la relazione descrittiva del progetto.

Luogo e data

Firma

Parte da compilare dall'Ente

data di ricevimento della comunicazione: _____ Firma _____